

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2329 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie rispettivamente del Perù e del Guatemala per l'anno 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1° agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1° marzo 2013 relativamente al Perù.
- (2) Un meccanismo analogo per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1° dicembre 2013.
- (3) In base ai suddetti meccanismi e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (4) La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 4.
- (5) Nell'ottobre 2015 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 62 500 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo commerciale. Nel novembre 2015 anche le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di 86 250 tonnellate metriche per esse definita.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

